



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

Parere n. 294 del 25 giugno 2021

| | |
|--------------------|--|
| Progetto: | <p style="text-align: center;"><i>Parere Tecnico</i></p> <p>Porto di Favignana - Realizzazione dei lavori di messa in sicurezza. Decreto VIA n. 100 del 15/05/2020. Verifica di ottemperanza condizioni ambientali lett. A) nn. 6 e 8.</p> <p>Richiesta supplemento istruttorio</p> <p style="text-align: center;">ID_VIP 5991 →2</p> |
| Richiedente | <p style="text-align: center;">Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo</p> |

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS Sottocommissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. e in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 gennaio 2018, n. 2 in materia di costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20 agosto 2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10 gennaio 2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24 novembre 2020;
- l’art..5, comma 2, lettera e) del il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342;

PREMESSO che:

- Commissione Tecnica di
- con il Decreto Direttoriale n. 143 del 14/05/2021, sulla base del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) n. 237 del 7/05/2021, la Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi Divisione) ha determinato:
 - l’ottemperanza alle condizioni ambientali nn. 1, 4 e 9;
 - la parziale ottemperanza alle condizioni ambientali nn. 6 e 8;
 - la non ottemperanza alla condizione ambientale n. 7, ottemperabile in una fase successiva,

del decreto VIA n. 100 del 15 maggio 2020, relativo al progetto “*Porto di Favignana - Realizzazione dei lavori di messa in sicurezza*”.

- con nota prot.n. 90704 del 01/06/2021, acquisita con prot.n.58715/MATTM del 01/06/2021, la Regione Siciliana – Ufficio del Genio Civile di Trapani ha fornito nuovi elementi ai fini del completamento dell’ottemperanza alle condizioni ambientali lett. A) nn. 6 e 8;

- con nota prot.n.61714/MATTM del 09/06/2021 acquisita al prot. n. CTVA/2982 del 09/06/2021 la Divisione V trasmette la nota su citata, chiedendo alla Commissione di valutarne i contenuti rispetto a quanto già espresso con il citato parere CTVA n. 237 del 07/05/2021;

RILEVATO che:

- il presente parere ha per oggetto l'esame della seguente documentazione acquisita al fine di fornire riscontro a quanto richiesto dalla Divisione:

- la nota prot.n. 90704 del 01/06/2021 della Regione Siciliana - – Ufficio del Genio Civile di Trapani;
- gli elaborati INT-020, INT-021, INT-022 e INT-024 relativi alla procedura di valutazione di impatto ambientale conclusa con il D.M. n.100 del 15/05/2020;

PREMESSO che:

- Il porto di Favignana attualmente è costituito da uno specchio acqueo di forma circolare aperto a N e NNW; dall'estremità E si protende verso NW la diga di sopraflutto, banchinata interamente. I due lati della cala sono quasi interamente banchinati, mentre nella parte terminale si trova una spiaggia. Sul lato E si trovano vari moli per le imbarcazioni di linea e di diporto.
- da un punto di vista amministrativo il porto è uno scalo di interesse regionale classificato come porto di II categoria, III classe, dal Decreto del Presidente della Regione del 01/06/2004 (GURS del 25/06/2004 n. 27) avente ad oggetto la "Classificazione dei porti di categoria II, classe III ricadenti nell'ambito del Territorio della Regione Siciliana" con la seguente destinazione funzionale: servizio passeggeri, pescherecci, turistico e da diporto;
- il Porto è inserito nel "Piano strategico per lo sviluppo della nautica da diporto in Sicilia", strumento per il potenziamento del turismo siciliano nel settore della nautica da diporto che fornisce al contempo azioni e modalità di esecuzione per lo sviluppo del sistema siciliano della portualità turistica, approvato con D.A. n. 69 del 26/05/2006.
- gli studi idraulico marittimi preliminari effettuati e il diagramma dei *fetch* del paraggio del porto di Favignana e l'esame della configurazione planimetrica attuale del porto, evidenziano la precarietà della protezione dello specchio acqueo in raffronto alla penetrazione;
- il sito d'intervento si estende sul litorale settentrionale dell'isola di Favignana, nella "Cala Principale", antistante il centro abitato. Il sito è prevalentemente esposto ai venti e al moto ondoso provenienti dai settori N e NE. Il regime delle correnti in questo settore è meno sostenuto rispetto alla porzione meridionale dell'isola. La costa nella zona d'indagine è bassa e rocciosa, dominata da una grande cala, caratterizzata, nella sua porzione più occidentale, da prolungamenti rocciosi che determinano piccole insenature con fondale sabbioso e roccioso;
- l'attuale situazione costituisce un costante pericolo per lo stazionamento delle imbarcazioni a causa delle improvvise mareggiate, segnatamente di maestrale, frequenti anche nel periodo estivo. La situazione è drammatica anche in considerazione della situazione di inefficiente infrastrutturazione dei porti di Levanzo e Marettimo, per ciò che riguarda le condizioni di navigabilità e le condizioni di sicurezza oggi quasi del tutto inesistenti;
- il progetto mira essenzialmente a mettere in sicurezza il bacino portuale in tutte le condizioni meteo marine, a dare una reale assistenza alle imbarcazioni commerciali, alla flotta peschereccia ed al diporto nautico che gravitano sull'isola di Favignana e alle vicine isole di Levanzo e Marettimo, nonché a circoscrivere l'area portuale onde evitare lo stazionamento selvaggio delle imbarcazioni da diporto che, con i sistemi di ancoraggio non regolamentati, sono la causa principale di un continuo danneggiamento dei fondali di Posidonia.



Aerofoto stato attuale

- tutto il territorio isolano è tutelato dal Piano Territoriale Paesistico dell'arcipelago delle Isole Egadi (P.T.P.), sottoposto a vincolo paesistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del D. Lgs. n. 41 del 22 gennaio 2004, essendo stato dichiarato di notevole interesse pubblico con Decreto Regionale n° 2677 del 10 agosto 1991;
- in relazione alle aree protette, l'arcipelago delle Isole è compreso nell'unità fisiografica costiera 24 e comprende le seguenti aree naturali protette:
 - La Riserva naturale marina Isole Egadi: istituita con decreto Interministeriale D.D. del 27/12/1991, interessa l'intero arcipelago che si affaccia ad occidente della costa della provincia di Trapani. Con la superficie complessiva di 53.810 ha costituisce la più estesa riserva marina europea, ed è suddivisa in quattro aree a diverso regime di protezione: una zona A, di riserva integrale; una zona B di riserva generate, una zona C di riserva parziale ed una zona D, di protezione;
 - Il SIC "Fondali dell'Arcipelago delle Isole Egadi", precedentemente perimetrato come "Fondali dell'Isola di Favignana";
 - Il SIC "Isola di Favignana";
 - Il SIC "Isola di Levanzo";
 - Il SIC "Isola di Marettimo";
 - La ZPS "Arcipelago delle Egadi - Area marina e terrestre";

PRESO ATTO che:

- il progetto è finalizzato esclusivamente alla "messa in sicurezza" del porto di Favignana, allo scopo di migliorarne l'accessibilità, specie in condizioni meteomarine avverse, attraverso:
 - ✓ la realizzazione di una diga foranea di difesa di larghezza 21 m e lunghezza 500 m a forma circolare, radicata ad Est rispetto a quella attuale, realizzata con cassoni prefabbricati in cemento armato, protetti da una barriera frangiflutti di tetrapodi;
 - ✓ una diversa collocazione delle banchine per i traghetti e per gli aliscafi, e l'ampliamento dello specchio acqueo protetto da destinare alle diverse utilizzazioni;

- con decreto VIA n. 100 del 15/05/2020, a seguito di istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dal Comune di Favignana con nota prot. 6201 del 15 aprile 2013, acquisita con protocollo n. DVA-2013-9339 del 22 aprile 2013, è stata determinata la compatibilità ambientale del progetto “Porto di Favignana - Realizzazione dei lavori di messa in sicurezza”, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto, e all’espletamento delle procedure previste dall’articolo 6, comma 4 della Direttiva 92/43/CEE presso la Commissione Europea per quanto riguarda le misure di compensazione adottate;
- con nota prot. n. 34694 del 02/04/2021, la Direzione Generale Per il Patrimonio Naturalistico del MITE, ha comunicato alla Commissione Europea - DG ENV che, *“Sulla base di quanto sopra esposto, questo Ufficio, a seguito dell’esame di tutta la documentazione esaminata e dalla concertazione posta in essere con la Regione Siciliana, con l’Ente gestore dell’Area Marina Protetta e con l’Autorità nazionale competente in materia di VIA, constatati gli esiti della Valutazione di Incidenza; i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico; e le misure di mitigazione e di compensazione stabilite, provvede all’invio a codesta CE dello specifico Formulario per le informazioni, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 4, parte prima, della Direttiva 92/43/CEE92/43/CEE.”*
- con nota n. 50454 del 26/03/2021, acquisita con prot. 32152/MATTM del 26/03/2021, la Regione Siciliana – Ufficio del Genio Civile di Trapani, ha presentato istanza di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali 1, 4, 6, 7, 8, 9, inviando apposita documentazione oltre a una tabella riepilogativa dello stato dell’adempimento di tutte le altre condizioni ambientali;
- a seguito della predetta istanza la Divisione V della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, con nota n. 35043 del 06.04.2021, acquisita al prot. CTVA n. prot. 1761 del 06.04.2021 ha disposto l’avvio dell’istruttoria tecnica presso la Commissione VIA e VAS delle prescrizioni alle condizioni ambientali lett. A) nn. 4, 6, 7, 8, 9, e congiuntamente all’ARPA Sicilia, alla n. 1. del Decreto VIA n. 100 del 15/10/2020.
- la suddetta Divisione V, per il tramite del responsabile del procedimento *de quo*, ha reso noto che la notifica alla Commissione Europea è conclusa; nel caso in esame infatti, visto che le motivazioni adottate all’opera sono di “sicurezza pubblica”, a seguito di notifica alla Commissione Europea non deve essere atteso un riscontro visto che trattasi solo di comunicazione per informazione.

RICHIAMATI i contenuti del parere CTVA n. 237 del 07/05/2021;

RILEVATO che:

- nel corso dell’iter di approvazione del progetto definitivo visto che la CTVA Commissione, sulla base dell’istruttoria condotta, ha valutato per *“il progetto comunque un’incidenza negativa sulla Posidonia oceanica presente nel sito”* e che *“esistano le condizioni per l’applicazione dell’articolo 6, della Direttiva 92/43/CEE, richiedendo pertanto l’attivazione, da parte della DVA, dell’elaborazione della relativa documentazione. Tutti gli elementi per la compilazione dei formulari sono desumibili dal presente parere”*;
- La definizione finale dei contenuti del *"Form for submission of information to the European Commission according to Art. 6(4) of the Habitats Directive"* è stata elaborata dall’Autorità regionale, di concerto con l’Ente Gestore della Area Marina Protetta "Isole Egadi", con comunicazione del Dipartimento ambiente regionale prot. 74379 del 08.11.2019;
- Nel *"Form for submission of information to the European Commission according to Art. 6(4) of the Habitats Directive"* sono state previste le seguenti azioni di miglioramento ambientale:
 - Misura 01. Ampliamento Area Marina Protetta e Arcipelago delle Isole Egadi
 - Misura 02. Implementazione dei dissuasori antistrascico
 - Misura 03. Implementazione dei campi ormeggio
 - Misura 04. Ripiantumazione sperimentale della Posidonia oceanica

- Misura 05. Monitoraggio Ambientale
 - Misura 06. Intervento di recupero ambientale della Spiaggia della Praia
 - Misura 07. Progetto di impianti di salvaguardia ambientale delle acque del bacino portuale
 - Misura 08. Progetto sperimentale di sensibilizzazione e reimpianto del Vermeto
- con nota prot. n. 34694 del 02/04/2021, la Direzione Generale Per il Patrimonio Naturalistico del MITE, ha comunicato alla Commissione Europea - DG ENV che, *“Sulla base di quanto sopra esposto, questo Ufficio, a seguito dell’esame di tutta la documentazione esaminata e dalla concertazione posta in essere con la Regione Siciliana, con l’Ente gestore dell’Area Marina Protetta e con l’Autorità nazionale competente in materia di VIA, constatati gli esiti della Valutazione di Incidenza; i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico; e le misure di mitigazione e di compensazione stabilite, provvede all’invio a codesta CE dello specifico Formulario per le informazioni, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 4, parte prima, della Direttiva 92/43/CEE92/43/CEE.”*

CONSIDERATO che le prescrizioni oggetto del presente parere sono le prescrizioni nn. 6 e 8b) del D.M. n. 100 del 15/10/2020 che prevedono:

6. *Le misure di compensazione 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dovranno essere attuate prima dell’inizio dei lavori; tutte le misure di compensazione previste dal progetto dovranno essere concordate a livello esecutivo con l’AMP; l’ottemperanza delle prescrizioni è posta a carico del MATTM*
8. *b) l’eliminazione della copertura arcuata in cemento armato, con diminuzione della copertura sommitale dell’opera a 4,50 m s.l.m; il relativo progetto esecutivo dovrà essere presentato al MATTM ai fini della verifica dell’ottemperanza; la vigilanza su tali misure di mitigazione è a carico del RUP dell’Amministrazione comunale*

CONSIDERATO e VALUTATO che:

In riferimento alla prescrizione n. 6:

- la Commissione con parere n. 237 del 07/05/2021 ha ritenuto che la prescrizione fosse parzialmente ottemperata in quanto in merito alle compensazioni 2, 3, 4, 6 non risultavano trasmesse documentazioni specifiche di dettaglio;
- in sede di verifica di ottemperanza alla prescrizione n.6 il Proponente aveva riportato che *“la realizzazione delle misure di compensazione nn. 2-3-4-6 è stata prevista nel progetto esecutivo di 1° stralcio funzionale mantenendo le previsioni progettuali di progetto definitivo direttamente predisposte dall’Area Marina Protetta delle Isole Egadi. La loro esecuzione avverrà nella prima fase dei lavori come risulta dal cronoprogramma dei lavori, elaborato PE-R011 (All. a.06.01)”*;
- con la nota prot.n. 90704 del 01/06/2021 il Proponente ha chiarito che le misure di compensazione nn. 2 – 3 – 4 - 6 sono descritte negli elaborati INT-020, INT-021, INT-022 e INT-024 relativi alla procedura di valutazione di impatto ambientale conclusa con il D.M. n.100 del 15/05/2020;
- negli elaborati su citati il Proponente riporta che le misure di mitigazione e di compensazione sono state individuate, di concerto con l’Ente Gestore dell’Area Marina Protetta delle Isole;

In riferimento alla prescrizione n. 8b):

- il Proponente con nota prot.n. 90704 del 1/06/2021 chiarisce che *“L’altezza massima delle opere strutturali è di m 4,50 sul l.m. come può rilevarsi dagli elaborati PE-A006 (All. a.08.02), PE-A008 (All.a.08.03) e PE-A009 (All. a.08.04)”*;

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS,

Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

In considerazione di quanto affermato dal Proponente in ordine alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni nn. 6, e 8.b) del decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 100 del 18/05/2020 relativo al progetto "*Porto di Favignana - Realizzazione dei lavori di messa in sicurezza*" da realizzarsi nel Comune di Favignana (TP),

- le prescrizioni nn. 6 e 8.b) sono da ritenersi ottemperate.

La coordinatrice della Sottocommissione VIA

Avv. Paola Brambilla